

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA  
- INFORMATIVA -

Con la presente, pro-Muovere e affrancarsi intende informare i ricorrenti degli aspetti principali della disciplina regolata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) nonché delle condizioni necessarie per l'accesso agli istituti disciplinati nella medesima normativa.

In linea generale, le tre procedure di composizione della crisi sono procedure concorsuali destinate ai debitori non soggetti a liquidazione giudiziale (prima del CCII denominati "non fallibili").

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73 CCII) ed il concordato minore (artt.74-83 CCII) sono procedure volontarie e sono disciplinate nel Capo II del Titolo IV dedicato agli "*Strumenti di regolazione della crisi*"; la liquidazione controllata è una procedura che può essere sia volontaria, che coattiva (su istanza dei creditori) ed è disciplinata nel Capo IX del Titolo V dedicato alla "*liquidazione giudiziale*" (prima del CCII "fallimento"), il che mostra come il Legislatore consideri tale procedura più che uno strumento di regolazione della crisi, un particolare sottotipo della liquidazione giudiziale, specificamente destinata al debitore "non fallibile", ovvero che non rivesta la qualità di imprenditore commerciale non minore.

Sono cause ostative all'accesso alle procedure di sovraindebitamento: 1. essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 2. aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 e 77 CCII).

Con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, la presenza di tali circostanze non è ostativa all'accesso ma preclude l'esdebitazione (art. 280 e 282 CCII).

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt.67-73 CCII)**

Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socialmente illimitatamente responsabile di SNC, SAS e SAPA, quando agisca per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2 lett. F CCII).

La procedura si articola in due fasi:

1) fase stragiudiziale in cui viene predisposta una proposta di piano redatto con l'assistenza dell'OCC, a cui deve essere allegata la relazione dell'OCC dal contenuto di cui all'art. 68 CCII, nel quale il consumatore indica i tempi e i modi con i quali intende pagare i propri creditori, garantendo la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione controllata. A determinate condizioni (art. 67 co. 5 CCII) è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo del ricorrente garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del ricorrente. La proposta può comportare anche la falcidia e la

ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti con cessione del quinto dello stipendio (art. 67 co. 3 CCII).

2) fase giudiziale, volta all'omologazione del piano dinanzi al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Il piano verrà eventualmente omologato a seguito di apposita udienza che verrà fissata per consentire ai creditori di prendere posizione sulla proposta di piano del consumatore. Solo su istanza del debitore il Giudice può accordare le misure protettive o cautelari previste dall'art. 70, co. 4, CCII (no automatic stay).

Il Giudice, in sede di omologa, valuterà l'assenza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII, la fattibilità del piano (concreta possibilità di effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore per misura e tempistiche), la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (anche con il cd. cram down in caso di contestazioni ex art. 70, co. 9 CCII).

A seguito dell'omologa del piano il ricorrente consegue l'effetto esdebitatorio ed è liberato dalle obbligazioni nei confronti dei creditori con titolo di credito anteriore all'omologa, rimanendo obbligato soltanto per il diverso e minore importo previsto dal piano.

Il piano viene eseguito da parte del consumatore, sotto il controllo dell'OCC, e potrà essere revocato, d'ufficio, su istanza del creditore o di qualsiasi altro interessato, laddove il ricorrente abbia dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulato attività inesistenti o altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, altresì in caso di inadempimenti degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

In caso di revoca la procedura potrà essere convertita in liquidazione controllata (art. 73 CCII).

### **CONCORDATO MINORE (artt.74-83 CCII)**

La procedura è accessibile dal professionista, dall'imprenditore minore (che per limiti dimensionali non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale), imprenditore agricolo, *start-up*, ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ad eccezione dei consumatori, per i quali è prevista la speciale procedura già sopra descritta.

La procedura si articola in due fasi:

1) **fase stragiudiziale**: la proposta deve essere tesa preferibilmente a garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale (concordato in continuità diretta o indiretta-in questo secondo caso solo per impresa dato il carattere personale dell'attività dei professionisti) ovvero, in via residuale, il concordato può essere meramente liquidatorio ma solo quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (non è prevista una percentuale minima come nel concordato preventivo).

È necessaria in questa procedura, a differenza della precedente, l'assistenza tecnica del difensore.

Alla domanda, formulata tramite OCC, devono essere necessariamente allegati i documenti di cui all'art. 75 CCII, al fine di consentire il vaglio della situazione economica/patrimoniale/

finanziaria dell'impresa, compresa la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art.76 CCII.

La proposta, dal contenuto libero, deve garantire, anche in questo caso, la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in ipotesi di liquidazione controllata. A determinate condizioni (art. 75 co. 3 CCII) è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali;

2) **fase giudiziale**: volta all'omologazione del piano dinanzi al Tribunale in composizione monocratica del circondario in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali. Il concordato minore, diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è soggetto alla votazione dei creditori e deve essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in caso di opposizione da parte dei creditori, il Giudice omologa il concordato se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il debitore ammesso al concordato minore subisce lo spossessamento cd. attenuato (può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione, per gli atti eccedenti è necessaria l'autorizzazione del giudice).

Come per l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche qui solo su istanza del debitore il Giudice può accordare le misure protettive o cautelari previste dall'art.78, co.2 lett.d) CCII.

Il Giudice, in sede di omologa, valuterà l'assenza di cause ostative, la fattibilità della proposta e il raggiungimento delle percentuali di voto (art. 79 CCII). È previsto anche in questa procedura il cd. cram down in caso di contestazione della convenienza della proposta ed è prevista inoltre l'omologa, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante per la percentuale di voto sulla base di specifica relazione dell'OCC alle condizioni di cui all'art.80, comma 3, CCII.

Per quanto attiene l'effetto esdebitatorio, l'esecuzione del concordato, la revoca e la conversione in liquidazione controllata, valgono le stesse regole indicate con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

### **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art.268-277 CCII)**

Rispetto alle suddette prime due procedure, la liquidazione controllata si caratterizza per essere una procedura a carattere liquidatorio simile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento e determina l'acquisizione da parte della procedura di liquidazione di tutti i beni di proprietà del ricorrente (ivi compreso il saldo attivo dei rapporti bancari) e comprende il patrimonio liquidabile del debitore, con l'esclusione dei beni annoverati nell'art. 268 co. 4 CCII, ovvero i crediti impignorabili, il reddito nei limiti di quanto occorre al mantenimento familiare, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i beni impignorabili.

Tribunale competente in composizione collegiale del circondario in cui il debitore ha il centro principale degli interessi (COMI). La domanda può essere presentata anche

personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e l'obbligo del patrocinio c'è solo per i creditori nel caso di domanda presentata dai medesimi in caso di insolvenza del debitore.

Nelle more dell'apertura della liquidazione controllate possono essere richieste misure cautelari e protettive ex artt.54-55 CCII.

La procedura di liquidazione del patrimonio avrà durata minima di 3 anni e i beni sopravvenuti nei tre anni successivi al decreto di apertura della liquidazione controllata costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; tali beni, di qualsivoglia natura, verranno pertanto acquisiti alla procedura. Tale norma è applicabile a tutti i beni pignorabili.

Il ricorrente potrà accedere ex art. 282 CCII all'esdebitazione di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, che è dichiarata con decreto motivato del tribunale. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave (che potrebbe essere anche individuata nell'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di essere in grado di adempiere), malafede o frode.

Le condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII come segue: Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

In ogni caso l'esdebitazione non opera per gli obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

La liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- 1- Apertura (art.270 CCII);
- 2- Attività preparatorie (predisposizione degli elenchi dell'attivo e del passivo; inventario dei beni; programma di liquidazione)
- 3- Formazione del passivo (art.273 CCII);
- 4- Liquidazione dell'attivo;
- 5- Ripartizione dell'attivo;
- 6- Chiusura (art.276 CCII);
- 7- Esdebitazione.

### **ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (art.283 CCII)**

Laddove il creditore meritevole non sia in grado di offrire alcuna utilità ai propri creditori, secondo i parametri predefiniti dall'art. 283 co. 2 CCII al netto delle spese di mantenimento necessarie al proprio nucleo familiare, potrà fare accesso all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

È fatto salvo l'obbligo del pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.